



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale  
Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio  
Servizio VIII – Scuole Statali

**Circolare n. 22 del 14/07/2020**

**Disposizioni per la realizzazione di Percorsi di Istruzione Formazione Professionale a.s.f. 2020/2021 ai sensi del punto 2.2b delle “Linee guida dei percorsi di istruzione e formazione professionali” approvate con deliberazione n. 157 del 5 aprile 2018 e parzialmente modificate dalla deliberazione n. 460 del 15 novembre 2018.**

La Regione Sicilia ha adottato a partire dall'a.f. 2020/2021 il repertorio delle figure di leFP approvato in Conferenza Stato Regioni il 1 agosto 2019, pertanto, le Istituzioni scolastiche e formative siciliane devono progettare percorsi formativi rispettando le nuove figure indicate nel nuovo Repertorio regionale approvato con D.A. n. 377 del 28/02/2020.

Con la presente Circolare, il Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio impartisce agli enti di formazione professionale che non hanno aderito alla sperimentazione di cui all'Accordo del 26 gennaio 2007 le procedure e le modalità per la realizzazione della co-progettazione dei percorsi di leFP anno scolastico formativo 2020/2021. Tali percorsi dovranno essere co-progettati con gli Istituti Professionali di Stato, aventi sede nella stessa provincia, della Regione Sicilia come previsto dal punto 2.2b delle “Linee guida dei percorsi di istruzione e formazione professionali” approvate con deliberazione n. 157 del 5 aprile 2018 e parzialmente modificate dalla deliberazione n.460 del 15 novembre 2018.

### **1- SOGGETTI DESTINATARI**

Sono soggetti destinatari gli allievi che hanno concluso il primo ciclo di istruzione con il superamento dell'esame di Stato e intendano assolvere il proprio obbligo di istruzione avvalendosi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché i soggetti individuati dai regolamenti comunitari e dalle leggi dello Stato e della Regione Sicilia ai fini del raggiungimento del successo formativo, in coerenza con quanto stabilito nelle Linee guida dei percorsi di istruzione e formazione professionali per le prime classi dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

### **2- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**

I soggetti attuatori sono gli enti di formazione professionale in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226, ed è necessario per la partecipazione alla presente Circolare, la predisposizione di specifica Intesa con Istituto professionale di Stato avente sede scolastica nella stessa provincia della sede di erogazione dell'Ente di Formazione richiedente, nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Decreto dell'11 Novembre 2011 del MIUR di recepimento dell'Accordo del 27 luglio 2011 e ss.mm.ii.. L'Amministrazione si riserva, altresì, in corso di mancata disponibilità da parte di Istituti Professionali di Stato nella stessa provincia, la possibilità di prevedere, in via sostitutiva, eventuali

aggregazioni tra Enti già in possesso di autorizzazione ed Enti richiedenti nuovo accesso a condizione che abbiano entrambi la sede di erogazione nello stesso comune.

I soggetti attuatori devono essere in possesso delle seguenti condizioni considerate imprescindibili per l'ammissione alla stipula dell'intesa tra l'Ente di Formazione e l'Istituto Professionale di Stato:

- a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani. Tali requisiti devono risultare dallo Statuto dell'organismo;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a fare acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007;
- c) applicare il C.C.N.L. per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'art. 1 del predetto Decreto Interministeriale;
- d) prevedere, in relazione ai saperi ed alle competenze di cui all'art. 1, comma 2, del predetto Decreto Interministeriale:
  - per l'area formativa delle competenze di base, l'utilizzazione di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado o di personale in possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente la disciplina di competenza;
  - per l'area formativa delle competenze tecnico-professionali, l'utilizzazione di docenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o in possesso di qualifica professionale coerente con il percorso di IeFP o, in mancanza dei predetti titoli, in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa almeno quinquennale nell'area, di competenza adeguatamente documentata.
- e) prevedere relazioni stabili con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) disporre, al momento delle disposizioni vigenti, di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani;
- h) essere in regola con il pagamento delle spettanze ai dipendenti, ivi compresi le ritenute fiscali e gli oneri previdenziali ed assistenziali;
- i) disporre di sedi di direzione e di erogazione stabili e continuative per garantire l'intero percorso formativo triennale e/o quadriennale;

I percorsi devono essere co-progettati e concordati tra le istituzioni scolastiche statali che offrono percorsi di istruzione professionale e gli enti di formazione professionale che, nel rispetto delle proprie competenze, condividono anche metodologie e strumenti di valutazione nell'ambito dell'elaborato progettuale, gli Istituti Professionali di Stato e gli Enti richiedenti devono avere sede di erogazione nella stessa provincia.

### **3- FINALITA' DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

I percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale/quadriennale hanno lo scopo di:

- assolvere all'obbligo dell'istruzione;
- dare attuazione al diritto-dovere previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- offrire agli allievi in relazione alle loro attitudini maggiori e qualificate opportunità di scelta che possano far innalzare i loro livelli culturale e sviluppare capacità e competenze, al fine di potere realizzare i propri progetti di inserimento nelle attività di lavoro;
- favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi;
- far conseguire agli studenti, al termine del triennio, una qualifica professionale corrispondente al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF), costituenti il Repertorio regionale delle figure professionali, in linea con quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 e dal successivo accordo del 27 luglio 2011;
- concorrere al successo formativo;

- effettuare un'efficace azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e formativa, nonché degli abbandoni.

#### 4- TIPOLOGIA DEI PERCORSI ORGANIZZAZIONE METODOLOGIE E OBIETTIVI DIDATTICHE

Le attività progettuali dei percorsi di primo anno di istruzione e formazione saranno attivati a partire dall'anno scolastico 2020-2021 si articoleranno in percorsi triennali realizzati con specifiche intese tra l'istituzione scolastica pubblica e la struttura formativa in cui sia prevalente l'acquisizione di competenze di tipo tecnico-professionale e sia assicurata anche l'acquisizione di competenze di base secondo i relativi standard minimi previsti dalle linee guida dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

- Il percorso formativo, deve avere una strutturazione modulare nel rispetto dell'articolazione prevista dalle linee guida regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
- La strutturazione deve essere tale da favorire l'interdisciplinarietà e rispettare la propedeuticità di argomenti ed esercitazioni.
- Il monte ore complessivo del percorso annuale dovrà essere di 1.056 ore di cui almeno 200 ore per la realizzazione degli standard minimi relativi alle competenze di base **erogato dai docenti dell'Istituto Professionale di Stato presso la sede accreditata dell'Ente di Formazione.**
- Tutti gli anni in cui si articolano i percorsi leFP comportano l'obbligo di frequenza del 75% delle ore del progetto formativo. L'orario giornaliero di frequenza delle attività didattiche è fissato con un minimo di quattro ore giornaliero antimeridiano, l'età massima per accedere al primo anno dei percorsi leFP è di 18 anni non compiuti alla data del 1° settembre 2020.
- Il numero degli allievi minimo per l'inizio dei corsi di primo anno è di 22 unità.
- Al termine dei percorsi triennali i giovani conseguono l'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente, nonché certificazione e riconoscimento dei crediti, per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.
- Le qualifiche professionali che si conseguono devono essere quelle indicate nell'Accordo sancito in sede Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019. Per tali figure si fa riferimento al repertorio regionale delle qualificazioni di cui al D.A. n.377 del 28 febbraio 2020.
- Dovrà essere altresì garantita, nell'ipotesi di frequenza di alunni diversamente abili da avviare ai percorsi formativi, la presenza di insegnanti di sostegno.
- Per interventi rivolti a minori sottoposti a misure di detenzione e/o restrizione, potranno essere attivati i percorsi integrati oggetto del presente dispositivo, assicurando la presenza all'interno degli istituti penitenziari minorili del personale previsto dagli standard vigenti.
- Possono essere attivati Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti, cosiddetti "larsa", previsti dalla lett. c) del protocollo d'intesa tra MIUR-MLPS e Regione siciliana del 18 settembre 2003, "volti alla prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica e formativa finalizzati alla ridefinizione di aspetti teorici e pratici dell'orientamento, alla valorizzazione dei processi di scelta dello studente anche in relazione alle opzioni in ingresso e in uscita dei percorsi".

#### 5- STANDARD FORMATIVI MINIMI, CERTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI; PASSAGGI TRA I DIVERSI SISTEMI; PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE

Per gli standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti, passaggi tra i diversi sistemi si applica quanto previsto dalla normativa di riferimento, così come espressamente riportata nelle linee guida dei percorsi leFP si rimanda al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 ed all'accordo territoriale tra la Regione e l'ufficio scolastico Regionale per la Sicilia approvato con D.D.G. n. 5562 del 24/10/2018.

#### 6- VIGILANZA SULL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Particolare attenzione deve essere riservata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione da parte degli studenti a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza.

Le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, d'intesa, potranno in essere tutti gli opportuni atti e provvedimenti indispensabili per il raggiungimento dei fini riconosciuti ai percorsi.

- I Dirigenti delle istituzioni scolastiche parte dell'intesa, sono responsabili dell'anagrafe regionale degli studenti dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale che riveste particolare attenzione e procederanno a periodiche verifiche.

- I Dirigenti seguiranno direttamente le varie operazioni relative alle iscrizioni ed in particolare svolgeranno un'attenta opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti ed interessati; nel contempo avranno cura di inviare gli elenchi degli studenti frequentanti i percorsi ai soggetti firmatari del presente dispositivo.

- Gli istituti professionali di Stato certificheranno l'avvenuto adempimento dell'obbligo di istruzione, mentre il rilascio della qualifica professionale sarà curato dal dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio.

- E' in capo al Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato in raccordo con il Collegio dei Docenti, il coordinamento didattico dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

- E' obbligo dei gestori degli enti di formazione di segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica cui fanno capo casi di abbandono dei suddetti percorsi.

#### **7- INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE AI PERCORSI DI CO-PROGETTAZIONE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

La domanda di iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione per l'assolvimento dell'obbligo all'istruzione, deve essere presentata esclusivamente per un solo ente di formazione

l'istituzione scolastica deve garantire allo studente la frequenza del percorso di istruzione e formazione professionale scelto trasmettendo la domanda dello stesso, con l'apposito "nulla osta", all'ente di formazione con cui co-progetta il percorso garantendo il rientro nell'istituzione scolastica qualora se ne ravvisi la impossibilità di erogazione dell'offerta formativa da parte dell'Ente di Formazione Professionale.

L'istituzione scolastica dovrà avvertire il dirigente dell'istituto scolastico secondario di primo grado di provenienza, al fine della verifica del rispetto dell'obbligo di istruzione.

Gli enti di formazione invieranno, nel più breve tempo possibile, notizie dell'accoglimento o meno delle iscrizioni trasmesse dagli istituti scolastici secondari di primo grado, pertanto i dirigenti scolastici avranno conferma dell'effettiva accettazione delle domande e provvederanno, in caso di non accoglimento, a riorientare gli alunni non accolti. Gli stessi enti di formazione contestualmente provvederanno a dare analoga notizia anche ai centri per l'impiego competenti per territorio.

#### **8- INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE FORMATIVE**

le proposte progettuali presentate a valere della presente circolare deve essere conforme agli standard formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali definite dalle Linee Guida dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, e dovrà contenere:

- analisi dei fabbisogni formativi degli allievi;
- obiettivi formativi e orientativi;
- tempi di realizzazione del percorso triennale che deve avere inizio con l'anno scolastico (1 settembre);
- articolazione modulare flessibile per ciascuna annualità con lo specifico riferimento a:
  - accoglienza ed orientamento;
  - competenze di base;
  - competenze tecnico-professionale;
  - competenze minime per la prosecuzione del percorso;
  - metodologie didattiche e formative;
  - personalizzazione del percorso (specialmente per gli alunni con disabilità);
  - strumenti di verifica e modalità di valutazione (periodica e finale);
  - certificazione delle competenze;
  - misure di accompagnamento;
- insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto nelle norme di riforma del concordato e delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose riconosciute;
- educazione fisica e motoria;

- modalità di collaborazione tra istituto scolastico ed ente di formazione (es: co-docenza, condivisione di spazi laboratoriali ecc.);
- qualificazioni docenti

Nella fattispecie ciascun progetto deve prevedere misure di accompagnamento con particolare riguardo alla prima accoglienza, all'acquisizione da parte degli allievi della piena consapevolezza del percorso da intraprendere alla personalizzazione dei percorsi ed eventuale riadattamento degli stessi, al tutoraggio e all'orientamento al fine di assicurare il successo formativo degli allievi.

## 9- PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE CIRCOLARE

**Gli enti di formazione che intendono avviare percorsi di leFP - prima annualità - anno scolastico formativo 2020/2021, devono trasmettere:**

Allegato n. 1 – Richiesta di finanziamento;

Allegato n. 2 - Formulario;

Allegato n. 3 - Dichiarazione capacità formativa –( per ciascuna sede corsuale accreditata - specificando il n. aule e il n. laboratori per ciascuna figura professionale);

Allegato n. 4 – Informativa Privacy;

Allegato n. 5 – Piano Patto di integrità.

- le **Delibere**: del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto dell'Istituto Professionale di Stato;
- l'**Intesa** tra l'Istituto Professionale di stato e l'Ente di Formazione Professionale sottoscritta dal Dirigente Scolastico dell'I.P.S. e dal Legale Rappresentante dell'E.F. ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

**Gli enti di formazione che intendono realizzare i percorsi di leFP – seconda e terza annualità - anno scolastico formativo 2020/2021 in prosecuzione della co-progettazione 2019/2020, devono trasmettere:**

Allegato n. 1 – Richiesta di finanziamento;

Allegato n. 2 - Formulario;

Allegato n. 3 - Dichiarazione capacità formativa – per ciascuna sede corsuale accreditata - specificando il n. aule e il n. laboratori per ciascuna figura professionale;

Allegato n. 4 – Informativa Privacy;

Allegato n. 5 – Piano Patto di integrità.

La suddetta documentazione, a pena di inammissibilità, dovrà essere trasmessa al Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio Servizio VIII Scuole Statali entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente dispositivo sul sito istituzionale del dipartimento dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio, in plico chiuso, a mezzo raccomandata o consegnata presso il Dipartimento negli orari di apertura dell'ufficio accettazione posta. Nel caso di invio con raccomandata farà fede la data di accettazione dell'Ufficio Postale.

## 10-ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA'

L'esame delle proposte progettuali dei primi anni pervenute al Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio – Servizio VIII Scuole statali è eseguita da un nucleo tecnico di valutazione, composto dal Dirigente del Servizio Scuole Statali e da due rappresentanti dell'USR – Sicilia, che avrà anche il compito di esaminare le intese e i progetti da questi presentati, i compiti di segreteria saranno assolti da un funzionario del Servizio VIII ed il coordinamento è affidato al Dirigente del Servizio VIII.

## 11-DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI, DEI DESTINATARI E DEI BENEFICIARI.

Atteso che i percorsi possono anche essere finanziati con fondi dell'Unione europea, i relativi progetti dovranno essere coerenti con gli assi e gli obiettivi del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione" per la Regione Sicilia, essenzialmente per due motivi:

- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

- Percorsi formativi leFP accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici dello sviluppo economico ed imprenditoriale dei territori per aumentare l'attrattività.

Come in precedenza specificato, è finalità dei percorsi triennali prevenire e contrastare efficacemente la dispersione e favorire il successo formativo e consentire il conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale assicurando, pertanto, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

## **12- REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

### **a) Modalità di autorizzazione, avvio delle attività e gestione dei percorsi.**

I provvedimenti per l'attivazione dei corsi saranno assunti con Decreto di autorizzazione del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio.

L'avvio delle attività corsuali è subordinata alla vidimazione degli elenchi degli allievi avviati dal Centro per l'Impiego competente per territorio. La gestione dei percorsi finanziati e la relativa rendicontazione è in capo ai competenti Servizi del Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio e dovrà uniformarsi, per quanto non previsto dalla presente circolare, alle disposizioni del Vademecum del PO-FSE Sicilia 2014-2020.

### **b) Variazioni in corso d'opera**

Fatte salve le modifiche dovute a correzioni per mero errore materiale non saranno ammesse variazioni degli importi finanziari approvati.

Le eventuali variazioni di sede di svolgimento delle attività, nel rispetto dei requisiti previsto dalla presente circolare, dovranno essere preventivamente autorizzate dallo scrivente Dipartimento.

### **c) Comunicazioni inizio corsi**

I corsi che non risultano iniziati entro 30 giorni della pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento, che assume valore di notifica, del decreto di autorizzazione sono revocati, l'avvio del percorso coincide con la data di vidimazione dei registri da parte del competente CPI territoriale .

### **d) Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese**

Le disposizioni inerenti il monitoraggio il controllo e la rendicontazione dei percorsi/progetti sono quelle previste per il PO-FSE Sicilia 2014/2020. Ai percorsi finanziati si applica un sistema di calcolo della spesa ammissibile basato sulla semplificazione dei costi, ricorrendo, al sistema di finanziamento a tasso forfettario indicato nell'art. 14 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1304/2013.

Non sono riconosciuti a rendiconto corsi la cui durata effettiva risulti inferiore al monte ore previsto.

### **e) Sede di erogazione per lo svolgimento delle attività**

Le sedi di erogazioni permanenti ed occasionali devono essere accreditate ai sensi del D.P.R. 1 ottobre 2015, n.25 ed avere i requisiti di disponibilità esclusiva e continuativa, dimostrata da titolo giuridicamente idoneo, per tutta la durata del percorso di leFP comprensivi di spazi destinati ed attrezzature necessaria ad assicurare l'offerta formativa in relazione alla specifica figura e devono trovarsi in un comune della stessa provincia dell'Istituto professionale di Stato o nel caso di co-progettazioni con Enti che hanno già realizzato la sperimentazioni entrambi gli Enti devono avere sede di erogazione accreditata nello stesso comune. Ogni sede dovrà comunque comprendere almeno:

- n. 2 aule didattiche;
- n. 1 laboratorio di informatica;
- n. 1 laboratorio coerente con l'attività formativa offerta;
- n. 1 locale spazio per attività motoria;
- n. 1 locale per la direzione;
- n. 1 locale per segreteria;
- n. 2 blocchi di servizi igienici di cui 1 per disabili.

la difformità anche di uno solo dei predetti requisiti delle sedi di erogazione comporterà la revoca del contributo.

### 13-RISORSE FINANZIARIE

I predetti percorsi saranno finanziati con appositi fondi messi a disposizione dal Bilancio della Regione Sicilia.

### 14-RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI AUTORIZZATI

Nell'ambito delle procedure di certificazione periodica delle spese sostenute, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative comunitarie e regionali, fermi restando i parametri approvati per ciascuna finalità di spesa, si procede alla verifica del numero di partecipanti. Qualora il numero effettivo dei partecipanti all'atto della conclusione del corso sia pari o superiore al numero minimo di 10 allievi, si potrà procedere alla rendicontazione dell'operazione nell'ambito del costo complessivo finanziato. Ove il numero di allievi effettivamente partecipanti all'attività formativa, a conclusione dell'intervento, risulti inferiore al numero minimo di n. 10 allievi validi il competente servizio del Dipartimento Regionale provvede alla rideterminazione finanziaria al ribasso del massimale di contributo riconoscibile stabilito con decreto. E' da considerare "valido" l'allievo che abbia frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo del percorso (1056 ore).

Le attività formative seguiranno l'andamento del Calendario scolastico a.s. 2020/2021.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente dispositivo si fa riferimento alle linee guida dei percorsi di leFP ed al Vademecum del PO-FSE Sicilia 2014-2020.

### 14- FINALITA' DEL PERCORSO TRIENNALI IN COPROGETTAZIONE

Ai fini del rilascio dell'attestato di qualifica che costituisce titolo di preferenza ai fini dell'avviamento al lavoro, al termine del triennio si svolgeranno gli esami secondo le modalità previste dalle Linee Guida regionale dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

I Centri di Formazione Professionale alla fine del percorso triennale acquisiranno l'esperienza utile ai fini dell'accreditamento regionale di cui all'art.7, comma 4 del D.P.R. 1 ottobre 2015, n. 25.

Il Dirigente del servizio VIII  
(Giuseppa Picone)



Il Dirigente Generale  
(Antonio Valenti)



